COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) CAGGIANO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GENOVESE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) GIGLIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ILARIA AMELIA CAGGIANO

Seduta del 27/07/2021

FATTO

L'istante rappresenta di essere erede degli originari cointestatari di 2 buoni serie QP (nn. ***.164 e ***.354) oggetto di ricorso e di aver incassato in data 31.01.2014 (in corrispondenza al 27° anno di ammortamento) l'importo di € 27.636,44 per il buono n. ***164 e 22.516,07 per il titolo n. ***35. Deduce in proposito che le sia stato liquidato un importo inferiore a quello dovuto, relativamente al periodo dal 21° al 27° anno, considerati i tassi riportati sul retro dei titoli.
Chiede, pertanto, il rimborso delle residue somme di € 40.389,82 ed € 25.331,06.
Parte resistente, costituitasi, si oppone, eccependo preliminarmente in rito:
a) la irricevibilità della domanda in quanto relativa a comportamenti precedenti il 1° gennaio 2009, quindi al di fuori della competenza temporale dell'Arbitro Bancario Finanziario, che sussiste per comportamenti verificatisi a partire dal 1°gennaio 2009. Argomenta al riguardo che la fattispecie oggetto del presente ricorso, riguardando i redimenti previsti all'atto della sottoscrizione, avvenuta nel 1988 attenga a vizi genetici del negozio; che i fatti oggetto di contestazione sarebbero da ricondurre alla consegna del buono, cioè alle "operazioni o comportamenti" dell'intermediario, che hanno determinato nel sottoscrittore il legittimo affidamento circa la spettanza allo stesso degli importi indicati sul retro del titolo, e non, invece, al momento in cui è stato richiesto il rimborso del buono, ovvero il momento in cui l'asserito pregiudizio da essi derivante si sia eventualmente manifestato (cfr. Collegio di Bologna n. 7097/20). Tale interpretazione è sostenuta dalla sentenza n. 3963/2019 la Cassazione a SS.UU. la quale ha ritenuto che il meccanismo di

"eterointegrazione" dei tassi dei Buoni Fruttiferi trovi il suo momento genetico, ex art. 1339 c.c., all'atto della sottoscrizione del "contratto", che nel caso di specie è avvenuto nel 1986;
b) la inammissibilità della stessa in quanto concernente materia sottratta all'ambito di competenza dell'Arbitro. Argomenta al riguardo che i buoni fruttiferi sono mezzi della raccolta del risparmio, interamente disciplinati da norme di carattere speciale e quindi ascrivibili a prodotti finanziari disciplinati da norme di carattere speciale, in ordine ai quali non trovano applicazione le disposizioni del titolo VI, capo I, del T.U. bancario e tali da non poter essere sottoposti alla cognizione dell'Arbitro Bancario Finanziario che è relativa invece a operazioni e servizi bancari e finanziari e non anche controversie attinenti ai servizi e alle attività di investimento e alle altre fattispecie non assoggettate al titolo VI del T.U.B ai sensi dell'art. 23, comma 4 del D.Lgs. 24.2.1998 n. 58, secondo cui le disposizioni del titolo VI, capo I, del T.U.B. non si applicano, tra l'altro, al collocamento di prodotti finanziari.
Inoltre, la resistente sarebbe ricompresa tra gli intermediari di cui alla Delibera CICR n. 275 del 29 luglio 2008, ma solo con riferimento alle attività di bancoposta alle quali si applicano le disposizioni del titolo VI, capo I, del T.U. bancario, attività tra le quali non rientrerebbe il collocamento dei buoni fruttiferi.
Nel merito del ricorso, oppone che la domanda sarebbe, in ogni caso, infondata in quanto:
- i titoli oggetto di ricorso sono costituiti, come stabilito dagli artt. 4 e 5 del D.M. del 13.06.1986, dal cartaceo della precedente serie, su cui sono stati apposti i seguenti timbri: 1. sul fronte, il timbro recante la lettera corretta di appartenenza della serie (serie Q/P); 2. sul retro, in modo chiaro ed univoco, il timbro dei nuovi tassi di interesse applicati, corrispondenti alla serie Q/P sottoscritta, così come previsti dalle tabelle allegate al D.M. citato.
- il rendimento relativo alla serie di appartenenza è strutturato prevedendo un interesse composto per i primi vent'anni (ripartiti in scaglioni quinquennali a tasso crescente: 8%, 9%, 10,50% e 12%) e un importo bimestrale, per ogni bimestre maturato oltre il ventesimo anno e fino al 31 dicembre del 30° anno successivo all'emissione, calcolato in base al tasso massimo raggiunto.
- i timbri, indicanti l'appartenenza alla Serie "Q/P", sono stati apposti in modo conforme a quanto disposto dal D.M. citato, modificando i tassi indicati dalla stampigliatura originaria;
- il D.M. stabilisce che i buoni recanti i già menzionati timbri sono soggetti alle condizioni economiche previste per la Serie Q;
- in ogni caso, il contenuto del D.M. era conosciuto, o avrebbe dovuto esserlo, da parte del sottoscrittore attesa la sua pubblicazione nella G.U.
- l'importo rimborsabile è stato quantificato in conformità alle previsioni del D.M. citato e in ogni caso conformemente agli orientamenti della giurisprudenza di merito e ad una nota del MEF del 15/02/18.
Conclude, chiedendo, in via preliminare, all'ABF di dichiarare l'inammissibilità ovvero l'irricevibilità del ricorso; nel merito, di rigettare tutte le domande in quanto infondate in fatto e in diritto.
L'istante si riporta al ricorso opponendosi alle eccezioni di rito e di merito sollevate dalla controparte.
Con provvedimento comunicato alle parti, nel corso della riunione del 15.06.2021, esaminati gli atti, il Collegio ha disposto la sospensione del procedimento per integrazione documentale, nei sensi che seguono: "*il Collegio, ritenutane la necessità, invita la ricorrente a produrre copia della dichiarazione di successione o della dichiarazione di esonero della stessa. Assegna a tal fine alla ricorrente il termine di 15 giorni dalla*

ricezione del presente provvedimento e all'intermediario il termine di ulteriori 15 giorni dalla comunicazione della documentazione integrativa per eventuali controdeduzioni".
In data 21.06.2021 la ricorrente ha depositato la dichiarazione di successione rispetto a uno dei cointestatari dei buoni fruttiferi postali oggetto di contestazione.
L'intermediario non ha prodotto alcuna ulteriore osservazione nel termine di 15 giorni.

DIRITTO

Vanno esaminate in via preliminare le due eccezioni di improcedibilità sollevate dall'intermediario convenuto, ovvero quella per incompetenza dell'ABF *ratione temporis*, avuto riguardo alla data di sottoscrizione dei buoni in questione, anteriore al 1° gennaio 2009, e quella relativa all'incompetenza per materia, in quanto i buoni postali rivestirebbero la qualifica di prodotti finanziari.
Nessuna delle due eccezioni preliminari merita accoglimento (v. anche Collegio di Coordinamento n. 5676 dell'8 novembre 2013 con riguardo a fattispecie nei confronti del medesimo intermediario).
Priva di fondamento è l'eccezione di incompetenza dell'ABF *ratione temporis*, non avendo alcuna rilevanza, a tale riguardo, la data di sottoscrizione del buono in questione. Il ricorso, infatti, non ha per oggetto la fase di formazione del consenso ed eventuali vizi genetici dei titoli o i comportamenti delle parti al momento della sottoscrizione, bensì i diritti del cliente sui rendimenti maturati in base all'interpretazione dei termini e delle condizioni riportati sui BFP. In linea con il proprio consolidato orientamento, pertanto, l'eccezione sollevata dall'intermediario resistente non risulta degna di accoglimento da parte di questo Collegio (in termini, Collegio Napoli, dec. 50/2013; Collegio di Milano dec. n. 478/2014 nonché, implicitamente, non rilevando alcuna pregiudiziale Collegio Coordinamento dec. n. 6142/20)).
Per quanto attiene alla competenza per materia dell'ABF, ribadendo quanto sostenuto in occasione di precedenti ricorsi nei quali si erano poste le medesime problematiche, il Collegio constata che, ferma la legittimazione passiva dell'intermediario convenuto ai sensi delle disposizioni regolatrici dell'ABF, la normativa speciale ha attratto la materia del risparmio postale nell'ambito della competenza dell'ABF. In particolare, ai sensi delle "*Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie*" della Banca d'Italia, sono soggette alla competenza dell'ABF anche Poste Italiane S.p.A. in relazione all'attività di bancoposta e, ai sensi dell'art. 2 d.p.r. 14 marzo 2001, n.144, i buoni fruttiferi sono riconducibili alle attività di «bancoposta». Sul punto, si è già pronunciato il Collegio di coordinamento, con decisione n.5673/2013: « […] *Il d.p.r. 14 marzo 2001, n. 144, "Regolamento recante norme sui servizi di bancoposta", dopo avere precisato all'art. 1 che per risparmio postale si intende "la raccolta di fondi attraverso libretti di risparmio postale e buoni postali fruttiferi effettuata da Poste per conto della Cassa depositi e prestiti", e all'art. 2, comma 1, che le attività di bancoposta svolte da Poste comprendono la "raccolta del risparmio postale" (menzionata distintamente dalla raccolta del risparmio fra il pubblico di cui all'art. 11, comma 1, T.U.B.), e che a "Poste si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni attuative previste per le banche, salva l'adozione di disposizioni specifiche da parte delle autorità competenti", al comma 6 dello stesso articolo ha stabilito che "il risparmio postale è disciplinato dal decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, e dalle norme del testo unico della finanza indicate nel comma 4, in quanto compatibili, nonché dalle norme del testo unico bancario, ove applicabili" […] L'art. 1,*

comma 1, lett. b), della Delibera CICR n. 275 del 29 luglio 2008, sulla disciplina sui sistemi stragiudiziali ex art. 128 bis T.U.B., nonché la Sez. I, par. 3, delle Disposizioni della Banca d'Italia del 18.6.2009 sui "Sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari", hanno specificato che, nel novero degli intermediari destinatari di tale normativa, delimitante la stessa competenza dell'ABF, è inclusa "Poste Italiane S.p.A. in relazione all'attività di bancoposta[…]. Sulla base di questi ultimi dati normativi, si giustifica che stabilmente i Collegi dell'ABF (v., ex multis, Coll. Milano, n. 719/2011, n. 315/2011; Coll. Roma,, n. 1846/2011; Coll. Napoli, n. 1868/2012 e n. 2454/2012) abbiano disatteso l'eccezione di incompetenza ratione materiae *sollevata dall'intermediario, e tale soluzione non può che trovare piena e definitiva adesione da parte del Collegio di Coordinamento*».

La ricorrente ha dichiarato di agire quale erede di entrambi gli originari cointestatari dei buoni fruttiferi, sottoscritti in data 27.09.1986 e 19.09.1987, emessi con clausola di pari facoltà di rimborso.

A fondamento della propria legittimazione e titolarità ha prodotto, in particolare, il verbale di pubblicazione del testamento di uno dei cointestatari di due buoni che la nominava erede universale, e, in seguito dell'integrazione istruttoria disposta dal Collegio, ha depositato dichiarazione di successione relativa al medesimo cointestatario, comprovando la qualità di unico erede di quest'ultimo, non producendo, invece, documentazione relativa alla successione dell'altro cointestatario (in relazione alla quale aveva prodotto uno stato di famiglia – attestante invero la mera famiglia anagrafica - e la procura degli altri assunti coeredi).

In ogni caso, sulla base della documentazione prodotta, il Collegio è in grado di accertare la legittimazione attiva e la titolarità effettiva del diritto in capo alla ricorrente. Come già affermato dal Collegio di Coordinamento di questo Arbitro con riguardo ad una fattispecie simile, in materia di legittimazione dell'erede a far valere un credito del *de cuius*, non portato in quel caso da un documento di legittimazione, il singolo coerede è considerato come legittimato "a far valere davanti all'ABF il credito del *de cuius* caduto in successione sia limitatamente alla propria quota, sia per l'intero", specificando altresì che "*il pagamento compiuto dall'intermediario resistente a mani del coerede ricorrente avrà efficacia liberatoria anche nei confronti dei coeredi che non hanno agito, i quali potranno far valere le proprie ragioni solo nei confronti del medesimo ricorrente*".

Peraltro, con riguardo alla legittimazione del singolo coerede in caso di buoni fruttiferi postali, può essere richiamata la decisione 19782/2020 (che richiama la precedente 22747/2019) nella quale il medesimo Collegio di coordinamento ha ribadito il principio per cui "*nell'ipotesi di buoni fruttiferi postali cointestati con pari facoltà di rimborso, ciascuno dei cointestatari ha il diritto di riscuoterli anche nel caso di decesso di uno o più degli altri cointestatari* ". Va, in particolare, evidenziato che non ricorre nella presente controversia l'ipotesi specifica ivi richiamata, cioè del ricorso proposto dall'erede di un cointestatario ove ricorra un concreto interesse dell'intermediario all'accertamento nei confronti di tutti in ragione della opposizione di un coerede, ipotesi residuale nella quale soltanto il Collegio di Coordinamento ritiene sussista la necessità della quietanza congiunta dei coeredi.

Infine, con riguardo alla prova della titolarità, deve richiamarsi l'uniforme orientamento dei Collegi territoriali che considerano la dichiarazione di successione sufficiente per dare prova della qualità di erede.

Nel merito, la questione all'esame del Collegio concerne l'accertamento delle corrette condizioni di rimborso di due buoni fruttiferi emessi, con clausola di pari facoltà di rimborso, dopo l'entrata in vigore del DM del 13 giugno 1986, su moduli della serie P, poi modificati in Q/P del valore nominale di lire cinque milioni ciascuno e già riscossi

anticipatamente.
Ciò premesso, dall'esame dei buoni appartenenti alla serie "Q/P", emerge che i buoni sono stato emessi su di moduli che sono stati oggetto di successive correzioni:
- sul fronte è presente l'indicazione originaria della serie P corretta in QP;
- sul retro si ha evidenza della stampigliatura originaria facente riferimento alla serie "P" ed un timbro, sovrapposto alla precedente griglia, che indica delle diverse condizioni di rendimento corrispondenti a quelle della serie "Q";
- nulla risulta sovrascritto per periodo che va dal 21° al 30° anno, in relazione al quale il titolo riporta quanto originariamente stampigliato.

Sulla questione presupposta alla domanda, relativa alla mancata modifica dei rendimenti apposti sul retro dei moduli dei BF per il periodo dal 21° al 30°, in dipendenza della quale la ricorrente chiede l'applicazione delle condizioni portate dai documenti e l'intermediario quelle introdotte dal DM 13 giugno 1986 anteriore all'emissione del buono (proprie della serie Q), è intervenuto di recente il Collegio di Coordinamento (dec. n. 6142 del 03.04.2020), con riferimento a modulo in origine relativo alla serie P, il quale ha enunciato il seguente principio di diritto: "*Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e investitore si articola sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti. Resta ferma la possibilità che i buoni vengano integrati e/o modificati ai sensi dell'art. 1339 c.c., sotto il profilo della determinazione dei rendimenti, da provvedimenti della Pubblica Autorità, purché successivi alla sottoscrizione dei titoli*". Il Collegio, chiarendo la fattispecie presa in esame dalla più recente Corte di legittimità al fine di uniformarvisi, ha ivi rinvenuto la già nota distinzione tra le ipotesi di modifica del rendimento per provvedimento ministeriale anteriore o successivo all'emissione del titolo, reputando che in caso di provvedimento amministrativo che modifichi le condizioni indicate sul retro del titolo e che sia anteriore alla sottoscrizione del BFP, deve prevalere la scritturazione sul titolo (v. Collegio di coordinamento, n. 5674/2013; nonché, da ultimo, Coll. Milano, n. 21262/2019; Coll. Napoli, n. 2854/2019). Il Collegio di Coordinamento non manca di chiarire, in proposito, come «*ben oltre un mero affidamento soggettivo*» del sottoscrittore nella volontà dell'emittente di assicurare un tasso di rendimento maggiore di quello previsto dai provvedimenti governativi, la determinazione dei rendimenti dei buoni fruttiferi postali è vicenda attratta alla sfera dell'accordo contrattuale tra emittente e sottoscrittore, formatosi sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni.
Nel caso in esame, i titoli contestati risultano sottoscritti in epoca posteriore all'emanazione di un provvedimento (il D.M. Tesoro 13 giugno 1986) che ha modificato le condizioni indicate sul retro del medesimo. Ne consegue che, per il periodo di tempo successivo alla scadenza ventennale oggetto del presente accertamento, la volontà delle parti deve considerarsi formata sulla dicitura presente sul retro del buono (che è quella originariamente apposta e propria della serie P), e sulla quale non è apposto alcun timbro. Ciò anche in deroga alla disciplina del decreto ministeriale.
Il Collegio ritiene dunque fondata e meritevole di accoglimento, la domanda riguardante i BFP serie Q/P sicché l'intermediario resistente dovrà provvedere alla liquidazione degli interessi dal 21° al 27° anno secondo quanto riportato sul retro dei titoli oggetto di ricorso.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio accerta il diritto alla rideterminazione degli interessi nei sensi di cui in motivazione.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO